

Legge regionale 11 agosto 1997, n.68

Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana.

Capo I

IL PIANO REGIONALE DEI PORTI E DEGLI APPRODI TURISTICI

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. La Regione Toscana in conformita' agli indirizzi della programmazione regionale definiti dal PRS. ed in relazione alle particolari esigenze della nautica da diporto e delle connesse attivita' produttive e del turismo, predispone il Piano Regionale dei Porti e degli Approdi turistici (PREPAT).

2. Tale atto, coordinandosi per quanto attiene le prescrizioni di carattere territoriale con gli atti di programmazione Regionale (PIT) ai sensi della LR 16 gennaio 1995, n. 5, indirizza e disciplina la realizzazione, la ristrutturazione e la riqualificazione dei porti e degli approdi turistici, marittimi, fluviali e lacuali di interesse regionale e locale.

ARTICOLO 2

(Porti ed approdi turistici)

1. Ai fini della presente legge si considerano porti turistici quelli dotati di attrezzature e di impianti destinati in via permanente all'ormeggio, alla manutenzione, alaggio e rimessaggio di imbarcazioni da diporto, nonche' delle infrastrutture necessarie e complementari al soddisfacimento delle esigenze degli utenti.

2. Si considerano approdi turistici quelli costituiti da opere ed impianti idonei alla ricettivita' delle unita' da diporto e sprovvisti parzialmente o totalmente delle infrastrutture di cui al comma precedente.

3. Si considerano approdi turistici anche le specifiche aree portuali di cui alla lettera e), comma terzo, dell'art. 4 della legge 28.1.1994, n. 84.

ARTICOLO 3

(Contenuti)

1. IL PREPAT contiene:

- a) l'individuazione dell'ambito territoriale di localizzazione dei porti e degli approdi turistici e la relativa normativa d'indirizzo;
- b) l'indicazione dei ruoli dei singoli porti ed approdi in

relazione alle specifiche capacità ricettive e di sviluppo;
c) le norme tecniche per i piani regolatori portuali in ordine ai tipi di opere, di attrezzature e di servizi da realizzare nei porti e negli approdi.

ARTICOLO 4

(Formazione ed approvazione)

1. Il PREPAT e' approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
2. Per la formulazione della proposta di cui al comma precedente, la Giunta regionale, entro 180 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze economiche e sociali, elabora un progetto di piano che trasmette alle Province, ai Comuni interessati nonche' alle Autorita' marittime e portuali competenti.
3. Entro 90 gg. dalla trasmissione, la Giunta regionale convoca una conferenza di programmazione alla quale partecipano le Province, i Comuni interessati e le Autorita' Marittime e Portuali competenti e provvede, entro i successivi 90 gg., alla formazione definitiva della proposta di piano.

ARTICOLO 5

(Procedure di raccordo con il Piano di Indirizzo territoriale)

1. Qualora il Piano Regionale o sue variazioni contenga prescrizioni di carattere territoriale non previste o difformi dal PIT si applica il disposto di cui al comma 11 dell'art. 7 della LR 16 gennaio 1995, n. 5.

ARTICOLO 6

(Validita')

1. Il PREPAT ha validita' a tempo indeterminato ed e' sottoposto a verifica da parte del Consiglio regionale ogni 5 anni.
2. Le variazioni al PREPAT sono predisposte dalla Giunta regionale e approvate dal Consiglio regionale secondo le procedure individuate all'art. 4 per quanto compatibili.

Capo II

I PIANI REGOLATORI PORTUALI

ARTICOLO 7

(Definizione)

1. Il PREPAT si attua attraverso piani regolatori per ognuno dei porti e degli approdi turistici.
2. I piani regolatori portuali consistono in programmi di opere

da realizzare in ambito portuale per le funzioni e le specializzazioni che lo scalo marittimo e' chiamato a svolgere.

3. Non possono essere realizzati porti od approdi turistici che non siano inseriti nel PREPAT.

4. La realizzazione delle opere resta soggetta a concessione edilizia rilasciata in conformita' al piano regolatore portuale.

5. L'attuazione delle previsioni contenute nel PREPAT e' comunque preceduta dalla predisposizione di uno studio di fattibilita' da sottoporre all'assenso congiunto da parte di tutti i soggetti competenti e diversamente coinvolti nelle varie fasi dei procedimenti propedeutici all'atto conclusivo di rilascio della concessione demaniale ed edilizia, con le modalita' indicate nel PREPAT.

ARTICOLO 8

(Conformita' agli strumenti urbanistici)

1. Le previsioni dei piani regolatori dei porti e degli approdi turistici non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.

2. La variante degli strumenti urbanistici per la localizzazione del porto, ove necessaria, e' preventivamente approvata con le procedure della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5.

ARTICOLO 9

(Approvazione)

1. Il piano regolatore dei porti e degli approdi turistici di cui all'art. 2, 1 e 2 comma, e' approvato dal Comune interessato, con le procedure di cui ai commi da 4 a 8 dell'art. 30 della LR 16 gennaio 1995, n. 5, previa intesa con l'Autorita' Marittima o Portuale laddove istituita.

2. Ove il PREPAT riconosca un interesse di carattere unitario per l'approvazione del piano regolatore portuale e dell'eventuale variante, si applica il procedimento dell'accordo di programma promosso dalla Regione, ai sensi della LR 3 settembre 1996, n. 76.

3. Gli approdi turistici di cui al terzo comma dell'art. 2 della presente legge sono adottati e approvati ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994 n. 84.

<Capo III> Pubblicato sul BURT come CAPO II
NORME FINALI

ARTICOLO 10

(Integrazione)

1. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 40 della LR 16 gennaio 1995, n. 5, e' aggiunto, in fine il seguente alinea:

"- varianti per i piani regolatori dei porti di cui alla LR 68/97."

ARTICOLO 11

(Abrogazione)

1. E' abrogata la LR 9 agosto 1979, n. 36.

2. Fino all'approvazione del PREPAT, si assumono come prescrittivi i contenuti di pianificazione urbanistica del Piano di Coordinamento dei porti ed approdi turistici di cui alla LR 9 agosto 1979 n. 36 ed i piani regolatori portuali con l'eventuale variante sono approvati con il procedimento dell'accordo di programma promosso dalla Regione ai sensi della LR 3 settembre 1996, n. 76.